Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 95

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 5 aprile 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1983, n. **1079**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 23, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

storia degli ordinamenti degli stati italiani;
diritto privato dell'economia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1984
Registro n. 16 *Istruzione, foglio n.* 169

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1983, n. **1080**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Nel secondo comma dell'art. 19, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, sono soppresse le seguenti parole: « ... e diritto canonico ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1984
Registro n. 16 *Istruzione, foglio n.* 179

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. **1081**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 77, relativo al corso di laurea in chimica, all'elenco degli insegnamenti degli indirizzi inorganico-chimico-fisico ed organico-biologico è aggiunto il seguente insegnamento:

stechiometria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1984
Registro n. 16 *Istruzione, foglio n.* 178

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. **1082.**

Modificazione allo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato con regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1616, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 26, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

archeologia orientale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1984
Registro n. 16 *Istruzione, foglio n.* 170

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. **1083.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dll'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 119 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche è inserito l'insegnamento di « geologia stratigrafica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1984
Registro n. 16 *Istruzione, foglio n.* 182

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1984, n. **51.**

Trasferimento alla regione Sardegna dei compiti istituzionali, del patrimonio immobiliare e del personale dell'ente « Gioventù italiana » in Sardegna, con decorrenza 1° gennaio 1981.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;

Sentito il parere della commissione paritetica prevista dall'art. 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonché il parere del consiglio regionale della regione autonoma della Sardegna;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti alla regione autonoma della Sardegna i compiti istituzionali, il patrimonio immobiliare — con relativi arredamenti ed attrezzature — ed il personale dell'ente « Gioventù italiana » in Sardegna, secondo le disposizioni previste dalla legge 18 novembre 1975, n. 764, a far data dal 1° gennaio 1981.

Sono fatti salvi i rapporti instaurati per effetto della applicazione della legge 18 novembre 1975, n. 764.

Art. 2.

Al finanziamento degli oneri derivanti alla regione dall'attuazione del presente decreto, a far data dall'entrata in vigore della legge 18 novembre 1975, n. 764, si provvede con le maggiori entrate tributarie assegnate alla regione medesima con la legge 13 aprile 1983, n. 122.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti nella Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1984

PERTINI

CRAXI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1984
Atti di Governo, registro n. 49, *foglio n.* 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1984, n. **52.**

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 4 gennaio 1984 concernente il personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 26 aprile 1983, n. 130, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983), la quale all'art. 9, tra l'altro, stabilisce in lire 1.350 miliardi il limite massimo di spesa per l'anno 1983 relativo ai rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello delle aziende autonome;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, concernente approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983 e bilancio pluriennale per il triennio 1983-1985;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, concernente approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984 e bilancio pluriennale per il triennio 1984-1986;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 1984, con la quale (respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che hanno dichiarato di non partecipare alle trattative) è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo raggiunta in data 4 gennaio 1984 fra la delegazione governativa e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL, CISL, UIL e AND ANAS-DIRSTAT;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 1984, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Sono emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo citato nelle premesse nel testo annesso al presente decreto.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 6,3 miliardi per l'anno finanziario 1983, in lire 16,2 miliardi per l'anno finanziario 1984 e in lire 21,7 miliardi per l'anno finanziario 1985 si provvede per gli anni 1983 e 1984, rispettivamente, a carico e mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi e per l'anno 1985 con la disponibilità derivante dalla proiezione, prevista ai fini del bilancio pluriennale 1984-86, della specifica voce « Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1984

PERTINI

CRAXI — GASPARI — GORIA — LONGO — DE MICHELIS — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1984
Atti di Governo, registro n. 49, *foglio n.* 30

NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO 4 GENNAIO 1984 CONCERNENTE IL PERSONALE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE.

Art. 1.

Campo di applicazione e durata

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai dipendenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, escluso il personale delle qualifiche dirigenziali e quello con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione ed equiparate, e si riferiscono al periodo 1° gennaio 1982-31 dicembre 1984.

Gli effetti economici decorrono dal 1° gennaio 1983, con gli scaglionamenti di cui all'art. 5 e si protraggono fino al 30 giugno 1985.

Art. 2.

Inquadramenti

L'inquadramento definitivo del personale di cui al precedente articolo nei profili professionali, previsto dall'art. 3, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dall'art. 4 della legge 4 marzo 1982, n. 65, sarà effettuato, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con i criteri e le modalità contemplati nelle leggi medesime.

Art. 3.

Nuovi stipendi

A decorrere dal 1° gennaio 1983 al personale di cui al primo comma dell'art. 1, competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

primo livello	L.	3.300.000
secondo livello	»	3.600.000
terzo livello	»	3.800.000
quarto livello	»	4.450.000
quinto livello	»	4.900.000
sesto livello	»	5.500.000
settimo livello	»	6.400.000
ottavo livello	»	7.700.000

La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio del sei per cento, computato sullo stipendio iniziale di livello, ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio.

La determinazione dei nuovi stipendi spettanti al personale indicato nel precedente art. 1 è effettuata sulla base delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali in godimento al 1° gennaio 1983, conservando la residua anzianità inferiore ad anni due.

Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita dei figli, si conferiscono aumenti periodici convenzionali del 2,50 per cento sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.

Art. 4.

Benefici convenzionali

Al personale in servizio al 1° gennaio 1983, appartenente alla terza, settima ed ottava qualifica funzionale, sono attribuiti dalla predetta data i sottoindicati aumenti biennali del 2,50 per cento, computati sul nuovo stipendio determinato ai sensi del precedente art. 3 terzo comma e valutabili ai fini dell'ulteriore progressione economica.

1) due aumenti per il personale della terza qualifica;

2) due aumenti per il personale della settima ed ottava qualifica, integrati rispettivamente di un importo pari a lire 160.000 e lire 190.000.

L'ammontare dei predetti aumenti è temporizzato, secondo il criterio stabilito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 149, ai fini dell'ulteriore progressione economica.

L'anzianità residua di cui al terzo comma dell'art. 3 si somma con quella temporizzata ai sensi del presente articolo al fine del conferimento dal 1° gennaio 1983, o successivamente, delle ulteriori classi o scatti di stipendio.

Art. 5.

Decorrenza dei benefici economici

L'importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto dal 1° gennaio 1983, in applicazione dei precedenti articoli 3 e 4 e del terzo e quarto comma del presente articolo, e quello in godimento al 31 dicembre 1982 sarà corrisposto secondo le decorrenze e le percentuali sottoindicate:

a) dal 1° gennaio 1983: 35 per cento;
b) dal 1° gennaio 1984: 70 per cento;
c) dal 1° gennaio 1985: 100 per cento.

I benefici derivanti dalla progressione economica per classi di stipendio od aumenti periodici biennali maturati successivamente al 1° gennaio 1983 sono corrisposti per l'intero importo anche se, ai sensi del precedente comma, il nuovo stipendio non venga attribuito nella misura intera.

Al personale assunto successivamente al 31 dicembre 1982 è attribuito lo stipendio iniziale relativo al livello retributivo di nomina, previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 149, maggiorato dalle percentuali indicate dal primo comma del presente articolo, applicato sulla differenza tra il nuovo stipendio fissato dall'art. 3 e quello di cui all'art. 1 del suddetto decreto.

Qualora il miglioramento economico derivante dalla attribuzione del nuovo stipendio risulti inferiore alla differenza tra lo stipendio iniziale del livello retributivo di appartenenza, previsto dai precedenti articoli 3 e 4 e quello iniziale fissato per il livello stesso dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 149, il nuovo stipendio è maggiorato dell'importo occorrente per assicurare la suddetta differenza. Lo stesso importo è temporizzato secondo il criterio indicato nell'art. 4 ai fini dell'ulteriore progressione economica.

Art. 6.

Effetti dei nuovi stipendi

I nuovi stipendi, negli importi effettivamente corrisposti in relazione allo scaglionamento del beneficio di cui all'art. 5, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo,

sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

Art. 7.

Liquidazione dei nuovi stipendi

Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 8.

Compenso per lavoro straordinario

In attesa di una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro straordinario per il settore del pubblico impiego, intesa a modificare anche la normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, con le modalità indicate nell'art. 3, punto 6, della legge 29 marzo 1983, n. 93, con effetto dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, la misura oraria dei compensi relativi alle predette prestazioni spettanti al personale di cui al precedente art. 1, è determinata, per ciascuna qualifica funzionale, sulla base di 1/175 dell'importo costituito dallo stipendio iniziale lordo di livello vigente al 31 dicembre 1982 e dalla relativa tredicesima mensilità, entrambi ragguagliati a mese, e dall'indennità integrativa speciale in vigore alla stessa data comprensiva del rateo corrisposto sulla tredicesima mensilità. La predetta misura oraria è maggiorata del quindici per cento per il lavoro straordinario diurno e del trenta per cento per quello prestato in orario notturno (dalle ore 22,00 alle ore 6,00 del giorno successivo) e nei giorni festivi, purché si tratti di lavoro non compensativo.

Art. 9.

Premio di produzione

Le misure massime mensili del premio di produzione di cui all'art. 13 della legge 4 marzo 1982, n. 65, sono modificate, con effetto dal 1° gennaio 1984, in base alla seguente espressione:

$$\text{Nuova misura} = \text{Vecchia misura}\ (0{,}80 + 0{,}0053 \cdot x - 0{,}0000085 \cdot x^2)$$

$$\text{dove: } x = \frac{\text{Vecchie misure in godimento}}{52.000} \cdot 100$$

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto e sentito il consiglio di amministrazione, saranno definiti i criteri per l'erogazione del premio nel rispetto dei principi e con le modalità previste dalla legge n. 65/1982.

L'ammontare complessivo della relativa spesa non potrà superare lire 16.000 medie mensili pro-capite.

Art. 10.

Diritti d'informazione

Ferme restando le attuali modalità sui flussi d'informazione a livello centrale e periferico, nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, sarà assicurata una costante informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto sugli atti di carattere generale riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, i programmi e gli investimenti, nonché i bilanci annuali e pluriennali.

Sarà cura dell'Amministrazione assicurare forme semestrali di informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo sugli atti di carattere generale relativi ai programmi di investimento.

Art. 11.

Orario di lavoro

La durata settimanale dell'orario di lavoro del personale di esercizio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (capi cantonieri - cantonieri ed operai) è ridotta a 39 ore dal 1° giorno del mese successivo alla entrata in vigore del presente decreto e a 38 ore dal 1° gennaio 1985.

In sede aziendale, il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con le organizzazioni sindacali, procederà ad una migliore organizzazione del lavoro in modo che la riduzione dell'orario settimanale non comporti nuovi oneri, né incrementi di personale, né maggior ricorso al lavoro straordinario, né riduzione dei servizi al pubblico.

Art. 12.

Contrattazione decentrata

La contrattazione decentrata avviene a livello aziendale ovvero, secondo le esigenze, per articolazione territoriale e livello compartimentale o intercompartimentale, per le materie e con i limiti seguenti:

a) *Organizzazione del lavoro*: al fine di assicurare il miglioramento dell'efficienza e della produttività dei servizi, nel rispetto dell'assetto organizzativo e degli impegni istituzionali dell'Azienda, anche se derivanti dall'istituzione dei centri di manutenzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1981, n. 1126;

b) *Piani di mobilità del personale*: nel rispetto dei limiti minimi temporali di permanenza nella circoscrizione di assegnazione e dei criteri fissati dallo statuto degli impiegati civili dello Stato, è rivolta a garantire la funzionalità dei servizi e delle strutture, la valorizzazione della professionalità ed una equa ripartizione del personale in relazione ai carichi funzionali degli uffici o strutture;

c) *Formazione, aggiornamento, qualificazione e specializzazione del personale*: deve mirare in via principale al miglioramento della professionalità del personale in servizio, anche in relazione alla introduzione di nuove tecnologie o metodologie di lavoro;

d) *Articolazione e flessibilità dell'orario di lavoro*: nei limiti della durata massima dell'orario di lavoro stabilito, l'articolazione degli orari e dei turni di lavoro secondo consuetudini locali o condizioni ambientali deve mirare a soddisfare le esigenze degli utenti e di disponibilità degli uffici dell'Azienda al servizio di essi, ricorrendo eventualmente al monte ore di lavoro straordinario.

La contrattazione decentrata non può comportare erogazioni economiche aggiuntive, dirette o indirette.

ALLEGATO 1

SINDACATI ANAS - CGIL - CISL - UIL - AND.ANAS
Segreterie nazionali

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO

Nel nostro Paese lo sciopero è sanzionato, quale diritto, dalla Costituzione repubblicana all'art. 40.

Tale strumento di lotta, da considerarsi inalienabile per i lavoratori, nell'ambito di una democrazia pluralista deve assurgere sempre più come mezzo per la tutela di interessi legittimi, siano essi di natura economica che giuridica, ma deve nel contempo esprimere armonia con le esigenze di una società civile che non può tollerare esasperate conflittualità corporative, le quali finiscono inevitabilmente per essere sempre dannose e quindi nemiche di quei valori individuali e sociali che lo stesso sindacato confederale ha contribuito in prima persona a promuovere e difendere.

Siamo pertanto, come sindacato unitario dell'ANAS, pienamente disponibili per la definizione di alcune regole che, in piena autonomia, diano la dimensione di iniziative di lotta all'interno dell'Azienda per quanto possibile compatibili con le esigenze istituzionali di tutela della sicurezza dei vettori, della incolumità fisica delle persone trasportate e del patrimonio pubblico stradale.

A tale senso di responsabilità, peraltro storicamente sperimentato nel sindacato dell'ANAS, deve corrispondere un atteggiamento adeguato della controparte, che deve sostanziarsi nel rispetto degli accordi in tutti i loro aspetti, nel rifiuto di ogni forma di ostruzionismo, di rinvio o di lentezza che pregiudichi la realizzazione degli obiettivi e delle finalità convenute nella osservanza delle rispettive autonomie.

Prevediamo per conseguenza:

— La titolarità della dichiarazione, sospensione e revoca dello sciopero è riservata, d'intesa con la Federazione CGIL-CISL-UIL a tutti i livelli:

a) *per lo sciopero nazionale*: alle strutture nazionali del sindacato di categoria;

b) *per lo sciopero regionale*: alle strutture compartimentali di categoria;

c) *per lo sciopero a livello compartimentale*: alle strutture locali sindacali di categoria.

In caso di non accordo tra le strutture sindacali di categoria e le strutture territoriali della Federazione CGIL-CISL-UIL si procederà alla convocazione del comitato direttivo della Federazione CGIL-CISL-UIL.

Nei casi eccezionali in cui il comitato direttivo ritiene di non disporre di sufficienti elementi di valutazione, a maggioranza qualificata di due terzi, può convocare il referendum tra i lavoratori della sede o del territorio interessato.

In caso di mancato accordo tra le organizzazioni sindacali circa la proclamazione o meno dello sciopero, la decisione sarà assunta in base alle norme stabilite nel patto federativo.

— Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non può superare la durata di una intera giornata di lavoro (sciopero di 24 ore), quelli successivi al primo, per la stessa vertenza, non possono superare le due giornate di lavoro (sciopero di 48 ore).

I preavvisi relativi sono fissati in un minimo di quindici giorni.

— Sono esclusi i periodi che vanno:

1. dal 15 dicembre al 5 gennaio;
2. quelli che precedono e seguono la Pasqua e le altre festività;
3. quelli concomitanti con le scadenze elettorali nazionali.

— Gli scioperi nazionali o locali di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative che sarà predeterminata in modo da contenere al massimo i disagi dell'utenza.

Sono esclusi scioperi articolati per singoli profili professionali.

Nella fase che segue la rottura delle trattative o nel periodo di preavviso della dichiarazione delle azioni di sciopero, il sindacato è disponibile ad iniziative di mediazione messe in atto dal Governo per le vertenze nazionali o dagli organi pubblici competenti ai livelli corrispondenti alla natura della vertenza.

L'adozione di tali regole di comportamento si riferisce al complesso di azioni sindacali collegate alle politiche di riforma, rivendicativa e contrattuale, mentre il sindacato si riserva la più ampia facoltà di iniziativa, quando fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali e della pace.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1984, n. 53.

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 12 dicembre 1983, concernente il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 26 aprile 1983, n. 130, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983), la quale allo art. 9, tra l'altro, stabilisce in lire 1.350 miliardi il limite massimo di spesa per l'anno 1983 relativo ai rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello delle aziende autonome;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, concernente approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983 e bilancio pluriennale per il triennio 1983-1985;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, concernente approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984 e bilancio pluriennale per il triennio 1984-1986;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1984, con la quale (respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che hanno dichiarato di non partecipare alle trattative) è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo raggiunta in data 12 dicembre 1983 fra la delegazione governativa e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL, CISL, UIL e SINDIP-DIRSTAT;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 1984, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo citato nelle premesse nel testo annesso al presente decreto.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 133,4 miliardi per l'anno finanziario 1983, in lire 287,7 miliardi per l'anno finanziario 1984 e in lire 411,4 miliardi per l'anno finanziario 1985 si provvede per gli anni 1983 e 1984, rispettivamente, a carico e mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi e per l'anno 1985 con la disponibilità derivante dalla proiezione, prevista ai fini del bilancio pluriennale 1984-86, della specifica voce « Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1984

PERTINI

CRAXI — GASPARI — GORIA — LONGO — DE MICHELIS — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1984
Atti di Governo, registro n. 49, *foglio n.* 31

NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO 12 DICEMBRE 1983 CONCERNENTE IL PERSONALE DELLE AZIENDE DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI.

Art. 1.
Campo di applicazione e durata

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale di ruolo delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con esclusione dei funzionari con qualifica dirigenziale e con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparate, e si riferiscono al periodo 1° gennaio 1982-31 dicembre 1984.

Gli effetti economici decorrono dal 1° gennaio 1983 con gli scaglionamenti di cui all'art. 6 e si protraggono fino al 30 giugno 1985.

Art. 2.
Stipendi

A decorrere dal 1° gennaio 1983 al personale di cui al primo comma del precedente art. 1 competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

prima categoria	L. 3.300.000
seconda categoria	» 3.550.000
terza categoria	» 4.050.000
quarta categoria	» 4.600.000
quinta categoria	» 5.100.000
sesta categoria	» 5.730.000
settima categoria	» 6.400.000
ottava categoria	» 7.700.000

La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio in cifra fissa ed in successivi 7 aumenti periodici biennali, sempre di importo fisso, nelle misure sottoindicate:

Categoria	Classi	Scatti
1	L. 192.000	L. 98.400
2	» 214.400	» 109.880
3	» 256.000	» 131.200
4	» 280.000	» 143.500
5	» 312.000	» 159.900
6	» 344.000	» 176.300
7	» 403.200	» 206.640
8	» 480.000	» 246.000

La determinazione dei nuovi stipendi spettanti al personale indicato nel precedente art. 1 è effettuata sulla base delle classi di stipendio e degli scatti biennali maturati con i criteri di cui al successivo art. 5.

Per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti si conferiscono scatti convenzionali secondo le misure indicate nel precedente secondo comma, riassorbibili con l'ulteriore progressione economica.

Con effetto dalla data di cui al primo comma del presente articolo, al personale non di ruolo, di cui alle leggi 14 dicembre 1965, n. 1376 e 9 gennaio 1973, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, è attribuito il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale della categoria cui le mansioni esercitate sono ascrivibili.

Art. 3.
Benefici per riequilibrio di anzianità

Per ogni anno di servizio di ruolo e non di ruolo, o per frazione non inferiore ai sei mesi, prestato fino al 31 dicembre 1982 presso le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, compreso quello reso presso l'amministrazione di provenienza del personale transitato all'impiego civile per effetto delle disposizioni di cui all'art. 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed escluso il periodo svolto con mansioni di coadiutore non reggente nelle agenzie, competono i seguenti importi mensili lordi:

seconda categoria	L. 400
terza categoria	» 500
quarta categoria	» 550
quinta categoria	» 650
sesta categoria	» 800
settima categoria	» 1.000
ottava categoria	» 1.200

L'attribuzione dei benefici convenzionali di cui al presente articolo, da determinare sulla base dell'importo previsto per la categoria di appartenenza rivestita da ciascun dipendente alla data del 31 dicembre 1982, è effettuata a titolo di definitivo riequilibrio della valutazione delle anzianità pregresse.

Art. 4.
Benefici convenzionali

Lo stipendio del personale che alla data del 31 dicembre 1982 apparteneva alla VII ed alla VIII categoria è aumentato dal 1° gennaio 1983 di un importo pari alla rispettiva classe stipendiale secondo gli importi di cui al precedente art. 2, integrato rispettivamente di un importo pari a L. 160.000 e a L. 190.000.

Art. 5.
Nuovo inquadramento economico

Ai fini della determinazione del nuovo stipendio da attribuire al personale di cui all'art. 1, con effetto dal 1° gennaio 1983, si osservano i seguenti criteri:

a) viene preliminarmente individuato nel nuovo reticolo retributivo previsto per la categoria di appartenenza dell'interessato lo stipendio corrispondente alla classe o allo scatto di stipendio in godimento al 31 dicembre 1982;

b) ad esso si aggiungono l'importo, rapportato ad anno, per il riequilibrio di anzianità previsto dall'art. 3 e l'importo per beneficio convenzionale di cui al precedente art. 4;

c) l'ammontare così ottenuto determina nel reticolo retributivo dei nuovi stipendi l'inquadramento del personale alla classe o allo scatto spettante al 1° gennaio 1983. Qualora tale ammontare si collochi tra due classi o tra una classe e lo scatto, oppure tra due scatti, il dipendente, ferma restando la corresponsione « ad personam » del trattamento stesso, va inquadrato nella classe o nello scatto di stipendio immediatamente inferiore. La differenza tra detto trattamento e lo stipendio corrispondente alla classe o allo scatto di inquadramento va considerata, previa temporizzazione, ai fini dell'ulteriore progressione economica. A tale temporizzazione vanno aggiunti i mesi di servizio prestati dalla data di attribuzione dell'ultima classe o scatto di stipendio fino al 31 dicembre 1982.

Art. 6

Decorrenza dei benefici economici

I benefici derivanti dalla differenza fra il trattamento economico complessivo dovuto dal 1° gennaio 1983, in applicazione del precedente art. 5, e quello in godimento al 31 dicembre 1982 saranno corrisposti secondo le decorrenze e le percentuali sottoindicate:

a) dal 1° gennaio 1983 - 35 per cento;

b) dal 1° gennaio 1984 - 70 per cento;

c) dal 1° gennaio 1985 - 100 per cento.

Le classi di stipendio o gli aumenti periodici biennali in misura fissa maturati dal 1° gennaio 1983 sono corrisposti per l'intero importo alla loro scadenza tenuto conto di quanto stabilito al precedente art. 5.

Nei casi di passaggi di categoria nel periodo 1° gennaio 1983-31 dicembre 1984, i benefici conseguenti saranno assoggettati alle stesse percentuali di scaglionamento di cui al primo comma del presente articolo.

Al personale assunto successivamente al 31 dicembre 1982 è attribuito lo stipendio iniziale relativo al livello retributivo di nomina, previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1982, n. 23 maggiorato delle percentuali indicate dal primo comma del presente articolo, applicate sulla differenza tra il nuovo stipendio fissato dall'art. 2 del presente decreto e quello di cui all'art. 1 del citato decreto 5 gennaio 1982, n. 23.

Art. 7.

Effetti dei nuovi stipendi

La nuova retribuzione negli importi effettivamente corrisposti in relazione allo scaglionamento del beneficio di cui al precedente art. 6 ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1975, n. 3 o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

Art. 8.

Liquidazione dei nuovi stipendi

Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dalla applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 9.

Trattamento economico per passaggio di categoria

Al personale che, a seguito di concorso, verrà nominato a categoria immediatamente superiore dal 1° gennaio 1985 sarà attribuito lo stipendio iniziale previsto per la nuova categoria, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio maturato per classi o aumenti biennali nella categoria di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.

Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due classi o fra una classe e uno scatto o fra due scatti, il personale interessato è inquadrato nella classe o nello scatto immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione della differenza sotto forma di assegno. La differenza stessa, previa temporizzazione, è considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica.

Contestualmente, nei casi di cui al presente articolo, non si applica l'art. 18 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

Art. 10.

Orario di lavoro

La durata settimanale dell'orario di lavoro del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che effettua 39 ore è ridotta a 38 ore dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

A partire dal 1° luglio 1985, l'orario di lavoro sarà ridotto a 37 ore.

In sede aziendale, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di intesa con le organizzazioni sindacali, procederà ad una migliore organizzazione del lavoro in modo che la riduzione dell'orario di lavoro settimanale non comporti nuovi oneri, né incrementi di personale, né maggior ricorso al lavoro straordinario, né riduzione dei servizi al pubblico.

In relazione alla riduzione dell'orario di lavoro a 39 ore, già operata ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, ed a quella a 38 ore ed a 37, di cui al primo comma del presente articolo, ferme restando le disposizioni dell'art. 5 della legge 3 aprile 1979, n. 101, i criteri di determinazione diretta o indiretta dell'assegno numerico di personale degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono variati in misura tale da mantenere immutata, a parità di produzione, la dotazione organica dei ruoli del personale inquadrato nelle otto categorie professionali, quale determinata con effetto dal 1° gennaio 1984.

Al fine di assicurare il presidio continuativo per l'intera durata della giornata solare e le prestazioni orarie non comprimibili, negli uffici esecutivi del movimento postale e nei corrispondenti settori degli uffici principali promiscui una quota di posti pari al 25% della maggiorazione di assegno, prevista per gli stessi uffici e settori articolati su turni rotativi, sarà commutata in equivalente numero di ore di lavoro straordinario.

Art. 11.

Produttività e relativi incentivi

Entro il 30 giugno 1984 l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e le organizzazioni sindacali del personale postelegrafonico rappresentate nel consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni procederanno, sulla base dello studio effettuato dall'apposita commissione in attuazione del punto 2.9 dell'intesa raggiunta il 29 maggio 1981 per il rinnovo contrattuale 1° maggio 1979-31 dicembre 1981, ed omogeneizzando i criteri di valutazione delle prestazioni lavorative dei settori ULA e UP e i criteri di erogazione del compenso di intensificazione, alla revisione:

degli indici parametrici di cui all'art. 5 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, ed all'art. 5 della legge 3 aprile 1979, n. 101, quali risultano stabiliti con i decreti interministeriali 8 aprile 1981 e 13 aprile 1983;

dei coefficienti di cui alla tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505 nonché, ove occorra, degli scaglioni di cui al decreto interministeriale 19 ottobre 1974, concernente la determinazione dell'assegno numerico di personale degli uffici locali;

dei coefficienti di valutazione della prestazione giornaliera dei ricevitori e dei portalettere degli uffici locali, stabiliti con il decreto interministeriale 17 ottobre 1980, e dei procaccia e degli addetti ai servizi interni, previsti dal decreto interministeriale 14 marzo 1972;

del numero dei telegrammi e degli espressi rappresentanti la resa mensile dei fattorini telegrafici e quella da considerarsi come prestazione straordinaria a cottimo, previste dagli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150, e dallo art. 38 della legge 22 dicembre 1981, n. 797,

in modo da conseguire un aumento di produttività globale.

Qualora la revisione, che deve essere condotta anche tenendo conto delle modificazioni apportate o da apportare alle procedure nonché della riorganizzazione del lavoro in conseguenza della introduzione delle nuove tecnologie nei processi produttivi, finalizzata anche alla espansione dei servizi di istituto ed alla fruibilità degli stessi da parte dell'utenza, non sia ultimata entro il termine innanzi indicato, in attesa della definizione dei nuovi parametri, quelli di cui al precedente comma saranno variati in modo che ne derivi una riduzione media globale del cinque per cento.

Le economie realizzabili con l'adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti commi, valutabili per l'anno 1984, relativamente all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in lire 9.000 milioni con la riduzione dei compensi di intensificazione e in lire 15.000 milioni con la riduzione dell'assunzione di personale straordinario e, relativamente all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in lire 1.500 milioni con la riduzione dell'assunzione del personale straordinario, saranno destinate in pro rata ad incrementare gli stanziamenti concernenti le competenze accessorie per il medesimo anno 1984 e per gli esercizi successivi.

Art. 12.

Competenze accessorie

Entro il 30 giugno 1984 e comunque contestualmente a quanto previsto nell'articolo precedente:

a) si provvederà alla riduzione di un'ora dei compensi di intensificazione di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 7 agosto 1981;

b) si procederà alla rideterminazione dei compensi di intensificazione previsti dall'art. 15 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, in maniera che i compensi medesimi siano corrisposti, per ogni unità mancante in ciascuna giornata lavorativa, nella misura di 4 ore negli uffici locali di rilevante entità, di 3 ore negli uffici di media entità e di 2 ore negli uffici di minore entità;

c) si procederà ad una riduzione delle prestazioni per servizio straordinario valutabile intorno al dieci per cento degli stanziamenti esistenti;

d) le economie realizzabili con i provvedimenti di cui innanzi e valutate, per l'anno 1984, relativamente all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in 14,2 miliardi di lire con la rideterminazione dei compensi di intensificazione e in 6,6 miliardi di lire con la riduzione del lavoro straordinario e relativamente alla A.S.S.T. in 1,5 miliardi di lire con la riduzione del lavoro straordinario saranno destinate in pro rata alla rivalutazione delle maggiorazioni del premio industriale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985.

Le competenze accessorie, di cui all'ultimo comma del precedente art. 11 ed alla lettera *d*) del presente articolo, saranno determinate con i criteri direttivi seguenti:

rigorosa individuazione dei destinatari delle singole competenze;

connessione fra i benefici ed incremento della produttività dei servizi;

riconoscimento proporzionale al grado di responsabilità, all'esercizio effettivo delle funzioni, all'esposizione concreta a rischi o a disagi.

Le nuove misure saranno definite, d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, entro il 30 giugno 1984 e saranno rese esecutive con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica.

Art. 13.

Compenso di intensificazione

Il compenso di intensificazione di cui all'art. 15 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, è esteso agli operatori di esercizio con mansioni di agente interno, con le modalità e nelle misure stabilite per gli uffici locali di appartenenza dall'art. 15 medesimo.

Il compenso è ragguagliato all'importo orario previsto dall'art. 5, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150, e successive modificazioni, per i lavori a cottimo resi oltre l'orario normale di ufficio ovvero oltre la resa obbligatoria.

Art. 14.

Compenso annuale di incentivazione

Il periodo trascorso in congedo speciale per infortunio in servizio e le giornate di riposo dal lavoro riconosciute ai donatori di sangue, ai sensi della legge 13 luglio 1967, n. 584, non sono computati ai fini del raggiungimento dei centottanta giorni che escludono il diritto alla percezione del compenso annuale di incentivazione, di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 873.

Art. 15.

Compensi per lavoro straordinario

Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla entrata in vigore del presente decreto la misura oraria del compenso per lavoro straordinario è determinata in base agli importi stipendiali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1982, n. 23.

Art. 16.

Accordi decentrati

Gli accordi decentrati si formano a livello aziendale per branche di essa ovvero, secondo le esigenze, per articolazione territoriale a livello compartimentale o zonale e per le materie e con i limiti seguenti:

a) organizzazione del lavoro: deve assicurare nei singoli uffici il miglioramento dell'efficienza e della produttività dei servizi nonché la valorizzazione della professionalità nel rispetto delle norme vigenti;

b) piani di mobilità del personale: nel rispetto dei limiti minimi temporali di permanenza nella circoscrizione di assegnazione e dei criteri fissati dallo statuto degli impiegati civili dello Stato, è rivolta a garantire la funzionalità dei servizi ed una equa ripartizione del personale;

c) formazione, aggiornamento, qualificazione e specializzazione del personale: deve mirare in via principale al miglioramento della professionalità del personale anche in relazione all'introduzione di nuove tecnologie, nuovi servizi e processi di modificazione nella organizzazione del lavoro; a tal fine sarà privilegiato il metodo pratico attivo;

d) articolazione dell'orario di lavoro e dei servizi al pubblico: nei limiti della durata massima dell'orario di lavoro vigente, l'articolazione degli orari e dei turni di lavoro deve mirare a soddisfare le esigenze di servizio e la piena utilizzazione degli impianti;

e) produttività e determinazione dei relativi indicatori: la determinazione degli indicatori di produttività è finalizzata al conseguimento di una migliore combinazione dei fattori produttivi, tenuto conto del potenziamento e rinnovamento delle strutture di base, meccanizzate ed automatizzate;

f) servizi sociali: devono essere organizzati in modo da soddisfare, nel limite delle disponibilità finanziarie, le legittime necessità del personale e l'esigenza di un migliore andamento dei servizi.

Fermo restando che la contrattazione decentrata non può comportare erogazioni economiche aggiuntive, dirette o indirette, gli accordi decentrati a livello aziendale sono approvati e resi esecutivi con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, e, su delega del Ministro, quelli a livello compartimentale e zonale con ordinanza del direttore compartimentale per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del capo dell'ispettorato di zona per l'A.S.S.T.

I provvedimenti dei direttori compartimentali e dei capi degli ispettorati di zona devono essere comunicati al Ministro, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, saranno fissate le norme di attuazione del presente articolo.

Art. 17.

Informazione

Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni utile contributo di partecipazione al miglioramento dell'organizzazione del lavoro e alla efficienza dei servizi, l'amministrazione assicurera una costante e tempestiva informazione, a livello di strutture centrali e periferiche, sugli atti e provvedimenti di carattere generale che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché, a livello centrale, dei piani generali di sviluppo e di politica degli investimenti.

Sulle materie sopra specificate le direzioni generali delle aziende informeranno le organizzazioni sindacali nazionali attraverso riunioni a carattere semestrale sugli indirizzi di fondo e i princìpi ispiratori della loro azione operativa e procederanno ad una verifica degli stessi programmi che avevano formato oggetto di informazione nella precedente riunione semestrale.

Saranno altresì istituite forme periodiche ed ufficiali di informazione alle organizzazioni sindacali (da diffondere occorrendo anche con il mezzo dell'affissione nei posti di lavoro) sui dati più significativi interessanti le strutture degli uffici, l'organizzazione del lavoro ed il personale. In particolare a livello nazionale saranno fornite informazioni sugli atti di carattere generale relativi ai piani di sviluppo e di investimento, sulla conseguenziale organizzazione dei servizi, sulla politica del personale (organici, reclutamento, formazione e aggiornamento professionale, mobilità, salute e ambienti di lavoro). Analoghe informazioni saranno fornite a livello compartimentale e provinciale sulle stesse materie, a cura dei rispettivi dirigenti e nell'ambito delle proprie competenze, secondo le direttive impartite in merito dall'amministrazione.

Art. 18.

Personale della provincia di Bolzano

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche al personale postelegrafonico in servizio presso la provincia di Bolzano.

ALLEGATO 1

CISL-CGIL-UIL

COMITATO DI COORDINAMENTO DELLE FEDERAZIONI UNITARIE P.T.T.

NORME GENERALI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELLO SCIOPERO

Punto 1 - Gli organi competenti a proclamare gli scioperi e a definirne le modalità sono:

le istanze: nazionali, regionali, comprensoriali o provinciali delle singole organizzazioni, sentita la Federazione CGIL-CISL-UIL, ai rispettivi livelli.

Le strutture di base propongono azioni e modalità di sciopero su vertenze che riguardano la propria sfera di competenza.

In caso di non accordo fra le strutture di base e organi provinciali si procede ad un esame congiunto fra strutture di base, organo comprensoriale, titolare della proclamazione ed istanza superiore di categoria.

Nei casi eccezionali in cui si ritiene di non disporre di sufficienti elementi di valutazione il comitato direttivo, a maggioranza di 2/3, procede alla consultazione fra i lavoratori dell'impianto.

Punto 2 - Il preavviso per gli scioperi di categoria è di giorni 15.

Punto 3 - La proclamazione dello sciopero avverrà con ampia pubblicizzazione dei contenuti e delle ragioni della lotta; sarà data tempestiva e dettagliata comunicazione all'utenza e all'opinione pubblica.

Punto 4 - La prima azione di sciopero per qualsiasi tipo di vertenza è proclamata per un massimo di 24 ore; le successive azioni di sciopero per la stessa vertenza non possono superare le 48 ore.

Punto 5 - Dopo aver prodotto la richiesta da parte sindacale ovvero, dopo la rottura delle trattative, a tutti i livelli, il sindacato è disponibile entro cinque giorni ad iniziative di mediazione assunte dal Governo o dall'Azienda e a sollecitazioni provenienti da istituzioni pubbliche.

Punto 6 - L'effettuazione dello sciopero avrà riguardo alla sicurezza dei lavoratori, dell'utenza, degli impianti e dei mezzi.

Punto 7 - Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali, come le calamità naturali e gravi particolari tensioni della opinione pubblica.

Punto 8 - Sarà attentamente valutato dagli organi decidenti, l'opportunità di proclamare lo sciopero in coincidenza con particolari adempimenti di servizio relativi a utenze socialmente deboli.

Punto 9 - In ogni caso verrà assicurato il funzionamento dei collegamenti radioelettrici e telefonici per le attività relative alla salvezza della vita umana e la salvaguardia degli impianti.

Punto 10 - L'adozione di tali regole di comportamento si riferisce al complesso di azioni sindacali collegate alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali, mentre il sindacato si riserva la più ampia facoltà di iniziativa, quando fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace.

ALLEGATO 2

DIRSTAT - CONFEDIR

SINDIP - SINDACATO NAZIONALE DIRIGENTI POSTELEGRAFONICI

NORME GENERALI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELLO SCIOPERO

Premessa:

Il SINDIP non può che far propri i principi generali sull'autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero che hanno già formato oggetto della nota n. 0006/C del 19 maggio 1983 diretta all'on. Ministro della funzione pubblica dalla Federazione DIRSTAT-CONFEDIR, cui il SINDIP aderisce.

Posto che il diritto di sciopero è sancito dalla Costituzione a tutela dei lavoratori, il SINDIP ribadisce la propria convinzione circa la obiettiva difficoltà di disciplinare validamente l'esercizio attraverso la sola forma dell'autoregolamentazione che, invece, dovrebbe svolgere una funzione integratrice della legge, la cui esigenza scaturisce direttamente dagli articoli 39 e 40 della stessa Carta costituzionale rimasti finora in gran parte disattesi.

Alla luce dell'attuale situazione, il SINDIP, pur rilevando, da una parte, la carenza di uno strumento legislativo che, ove esistesse, limiterebbe gli eccessi che provocano gravi scompensi nei servizi pubblici essenziali e, dall'altra, la carenza dello stesso Governo circa l'esatta definizione, di concerto con le organizzazioni sindacali, del termine di «essenzialità», con riferimento alle esigenze primarie della collettività nazionale, si impegna ad aderire ai criteri di autoregolamentazione del diritto di sciopero qui di seguito specificati.

Norme di autoregolamentazione

1) Le azioni di sciopero sono proclamate dalla segreteria nazionale e dalle segreterie compartimentali per vertenze che riguardino la sfera di competenza propria di tali organi regionali.

2) I competenti organi dell'amministrazione saranno preavvisati delle azioni di sciopero con almeno quindici giorni di anticipo.

3) Al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici definiti «essenziali», saranno stabiliti i contingenti di funzionari, per ciascuna attività interessata, che potranno essere esonerati dallo sciopero.

4) Dei contenuti e delle ragioni della lotta sarà data — ove possibile — tempestiva e dettagliata comunicazione all'utenza e alla opinione pubblica.

5) Scioperi prolungati, od a tempo indeterminato, saranno proclamati soltanto dopo aver esperito — per la stessa vertenza e senza alcun esito — almeno due precedenti azioni di sciopero, rispettivamente, di 24 e 48 ore.

6) L'effettuazione dello sciopero avrà anche riguardo alla sicurezza dei lavoratori, dell'utenza, degli impianti e dei mezzi.

7) Gli scioperi dichiarati o in corso di attuazione, saranno sospesi in casi di emergenza, come calamità naturali o altri eventi eccezionali nonché, per alcuni servizi, in particolari periodi dell'anno (festività, ferie estive, ecc.).

8) In generale, lo sciopero non deve essere strumentalizzato a fini politici; tuttavia, poiché è nell'interesse dei lavoratori la difesa dell'ordinamento democratico, è ammissibile il ricorso allo sciopero come forma di aggregazione e di reazione di gruppo organizzato, in casi di particolare gravità, in cui si profili un effettivo pericolo per le istituzioni democratiche.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 marzo 1984.

Modifica al decreto di emissione dei certificati di credito del Tesoro quinquennali con godimento 1° settembre 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 713266/66-AU-47, in data 12 agosto 1983, registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 1983, registro n. 40 Tesoro, foglio n. 3, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 4.250 miliardi, della durata di cinque anni, successivamente elevato a lire 7.750 miliardi;

Visto in particolare l'art. 3 del menzionato decreto il quale precisa che i certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione, e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale, nonché il successivo art. 10 dello stesso decreto con il quale vengono indicati i colori impiegati per i vari tagli e per la carta filigranata;

Considerato che non è stato possibile provvedere alla emissione di titoli nel taglio da lire 50 milioni;

Attesa, in conseguenza, la necessità di procedere alla modifica degli articoli 3 e 10 del decreto ministeriale in data 12 agosto 1983 sopra specificato;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del citato decreto ministeriale in data 12 agosto 1983, è sostituito con il seguente:

« I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi ».

Art. 2.

L'art. 10 dello stesso decreto ministeriale numero 713266/66-AU-47 del 12 agosto 1983 è sostituito con il seguente:

« I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dieci cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: " REPUBBLICA ITALIANA " " MINISTERO DEL TESORO " " DIREZIONE GENERALE DEL TESORO " "LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 " " CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO " " 1983-1988 " " EMISSIONE 1° SETTEMBRE 1983 ".

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura " IL MINISTRO "; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: " CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO " " 1983-1988 " " EMISSIONE 1° SETTEMBRE 1983 ". Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativi alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: " CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO " " 1983-1988 " " EMISSIONE 1° SETTEMBRE 1983 ".

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il valore nominale è stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio,

mentre, per quanto attiene le leggende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle leggende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in marrone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1.000 milioni: in giallo ».

Art. 3.

In relazione alle modifiche di cui ai precedenti articoli, le richieste di titoli del taglio da 50 milioni saranno soddisfatte con titoli del taglio di L. 10.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1984
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 179

(1818)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.T.E. - Officine trasformatori elettrici, in Bergamo, è prolungata al 15 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L'Elettrometallurgica, con sede in Cuorgnè (Torino), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sata torcitura di Ascoli Piceno, è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Spartacus, in Vigevano (Pavia), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Ventura, in Novate Milanese (Milano), stabilimento in Cernobbio (Como), è prolungata al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ing. Carlo Manca, in Cagliari, stabilimento in Laconi (Nuoro), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 settembre 1982 al 23 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nova Gres Lux, in amministrazione controllata, in Montebello del Pavullo (Modena), è prolungata al 25 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica Dauna, in Monte S. Angelo (Foggia), è disposta a corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1983 al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ostilia, in Roma, è prolungata al 13 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merloni casa, in Cerreto d'Esi (Ancona), è prolungata al 6 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dukron italiana, in Aprilia (Latina), è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valtex, manifatture tessili del Valdarno, in Calenzano (Firenze), stabilimento in Terranova Bracciolini (Arezzo), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italcemar, in Frosinone, è prolungata al 1° aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ribon, in Segrate (Milano), è prolungata all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ossigas, in Bergamo, stabilimento in Riva Trigoso (Genova), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura di Casorate, in Casorate Primo (Pavia), è prolungata al 23 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omino di ferro, in Milano, stabilimento in Casorate Primo (Pavia), è prolungata al 23 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetroblok, in Anagni (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1982 al 1° luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri navali di Chiavari, in Milano, stabilimento in Chiavari (Genova), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzata a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Cavinor, in Alatri (Frosinone), è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aspe, in Forino (Avellino), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura del Friuli, in Pordenone, è prolungata al 6 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Berman, in S. Benedetto Po (Mantova), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valdadige prefabbricati, in Verona, è prolungata al 13 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pritelli, in Morciano di Romagna (Forlì), è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lugli carrelli elevatori di Carpi (Modena), è prolungata al 20 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intar, con sede in Serra Riccò (Genova), è prolungata al 24 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Tecnology Manufacturing di Ceccano, è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposto con decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dal Condominio dello stabile sito in Napoli, alla via Imbriani, 108, è prolungata per altri sei mesi. Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abla Fashion For Men, con sede e stabilimento in Grumo Nevano (Napoli), è prolungata al 18 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cometal, con sede e stabilimento in Volvera (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1982 al 1° gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Sidercait, in Aprilia (Latina), è prolungata al 10 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hanil Italia, con sede legale in Costavolpino (Bergamo) e stabilimento in Gianico (Brescia), è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sedi, con stabilimento in Fisciano (Salerno), è prolungata al 19 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alivar Novara, unità mensa aziendale c/o stabilimento di Cameri (Novara) della S.p.a. Fiat-Iveco, è prolungata al 12 giugno 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Annunziata, in Ceccano (Frosinone), è prolungata al 15 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla O.M.A. - Officine meccaniche adriatiche, in Colonnella (Teramo), è prolungata al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Raffineria Delle Piane di Lorenzo Delle Piane e C., in Genova-S. Quirico, è prolungata all'8 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cooperativa Nova, in Roma, è prolungata al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Murano arte ceramica, con sede e stabilimento in Torreglia (Padova), è prolungata al 12 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pasotti Giacomo, con sede e stabilimento in Lumezzano (Brescia), è prolungata all'11 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Argos, in Conegliano Veneto (Treviso), sede amministrativa e stabilimento in Gardignano di Scorze (Venezia), è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio piacentino, con sede e stabilimento in Piacenza, è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pneumatici Clement, con sede in Milano, stabilimenti in Milano e Cernusco sul Naviglio (Milano), è prolungata al 20 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova industria Pontina, in Latina, è prolungata al 31 dicembre 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalli officine meccaniche navali, in Genova, porto alla Calata Gadda, è prolungata al 21 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fonderia 3M di Olivieri Piero e fonderie 3M S.p.a. di S. Giustino (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1981 al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vanadium utensili, ora S.p.a. Vanadiumstellram, in Torino, stabilimento in Villastellone (Torino), è prolungata al 15 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mimo, in Limena (Padova), è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Vizia Transfer, in Avellino, unità produttiva c/o stabilimento Alfa-Sud, in Pomigliano d'Arco (Napoli), è prolungata all'8 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanificio Loreto D'Ambrosio, in Isola Liri (Frosinone), è prolungata al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vasto legno, in Vasto (Chieti), è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Leggero Giovanni e C., industria metalmeccanica, in Castellammare di Stabia (Napoli), è prolungata all'11 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Marmifera sannicolese, segheria marmi e affini, in San Nicola Manfredi (Benevento), è prolungata al 27 novembre 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Per Rose, in Borgomanero (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 dicembre 1982 al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa-Beta-Gamma-Delta/Tex, in Bitti (Nuoro), è prolungata al 7 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta con decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Molino e pastificio Vincenzo Improta e Figli, in Napoli, è prolungata per altri sei mesi. Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mossi e Ghisolfi sud, in Milano, stabilimento in Anzio (Roma), è prolungata al 6 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.G.A.M., in Parabiago (Milano), è prolungata al 10 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Castello industria tessile, in Castello Brianza (Como), è prolungata al 15 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sitepo, in Potenza, è prolungata al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge. 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tralme, in Frosinone, è prolungata al 5 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanac, in Cagliari, è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.B.B.R. - Industria bolognese busti e reggiseni, in Rostignano di Pianoro (Bologna), è prolungata al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria mobili, in Villa Verucchio (Forlì), è prolungata al 15 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Teritex, in Novi di Modena, è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1590)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Sostituzione di un membro della commissione elettorale centrale per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Con decreto ministeriale 13 marzo 1984 il dott. Trebeschi Sergio, impiegato di ottava qualifica, è stato nominato membro della commissione elettorale centrale, in sostituzione del dottor Pinelli Cesare, dimissionario.

(1671)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sull'utilizzo della indicazione geografica « Vallagarina » per la designazione dei vini da tavola prodotti nella relativa zona di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda degli interessati e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 21 dicembre 1977 ha espresso parere favorevole all'utilizzo della indicazione geografica « Vallagarina ».

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si precisa che la zona di produzione delle uve, che qui di seguito si trascrive, è quella proposta dagli interessati ferme restando le condizioni di legittimità all'uso della suddetta indicazione geografica e comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Avio, Ala, Brentonico, Mori, Rovereto, Isera, Trambileno, Terragnolo, Vallarsa, Volano, Villalagarina, Nogaredo, Pomarolo, Nomi, Calliano, Besenello, Aldeno, Cimone, Garniga, tutti ricadenti nella provincia di Trento.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, in materia, sono pervenute da parte degli interessati richieste per l'utilizzazione, unitamente all'indicazione geografica « Vallagarina », delle seguenti indicazioni aggiuntive:

Cabernet, Chardonnay, Lagrein, Lambrusco a foglia frastagliata, Marzemino, Merlot, Moscato giallo, Moscato rosa, Müller thurgau, Nosiola, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling italico, Riesling renano, Schiava gentile, Schiava grigia, Schiava grossa, Sylvaner verde, Teroldego, Traminer aromatico, Veltliner, Bianchetta trevigiana, Incroncio Manzoni 6.0.13, Meunier, Negrara trentina, Pavana, Rebo, Trebbiano toscano e Kerner.

(1538)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale naturale estera « Radenska Tre Cuori »

Con decreto ministeriale 15 marzo 1984, n. 2216, è stata autorizzata la modifica delle etichette dell'acqua minerale naturale estera « Radenska Tre Cuori » di cui al decreto ministeriale 12 novembre 1982, n. 2161, secondo le norme del decreto ministeriale 1° febbraio 1983. Al decreto è allegato un esemplare delle nuove etichette.

(1752)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Rivanazzano, Marmirolo e Montagna di Valtellina.

Con decreto 10 gennaio 1984, n. 2236, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato rettificato il decreto interministeriale 4 gennaio 1983, n. 1875, come segue:

« E' disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno in sponda sinistra del torrente Staffora segnato nel catasto del comune di Rivanazzano (Pavia) al foglio n. 13, in fregio ai mappali 284 e 285 di complessivi mq 1.740, ed indicato nella planimetria rilasciata il 26 febbraio 1982, in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia, che fa parte integrante del citato decreto ».

Con decreto 14 febbraio 1984, n. 141, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno di nuova formazione del canale denominato « Fosso di Pozzolo » segnato nel catasto del comune di Marmirolo (Mantova) al foglio n. 19 mappale 69 di mq 2.540 ed indicato nella planimetria rilasciata il 4 ottobre 1983 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 14 febbraio 1984, n. 142, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in fregio al torrente Davaglione, in località Piano, segnato nel catasto del comune di Montagna di Valtellina (Sondrio) al foglio n. 37 mappali 407 e 408; al foglio n. 34 mappali 638, 639, 640, 641 di complessivi mq 2.675 ed indicato nelle planimetrie rilasciate il 19 ottobre 1983 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Sondrio, che fanno parte integrante del citato decreto.

(1753)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 66

Corso dei cambi del 2 aprile 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1609,500	1609,500	1609,50	1609,500	—	1609 —	1609,500	1609,500	1609,500	1609,50
Marco germanico .	622,020	622,020	622,40	622,020	—	622,06	622,100	622,020	622,020	622,02
Franco francese	202 —	202 —	202,30	202 —	—	202,04	202,080	202 —	202 —	202 —
Fiorino olandese	551,700	551,700	551,60	551,700	—	551,75	551,800	551,700	551,700	551,70
Franco belga .	30,405	30,405	30,42	30,405	—	30,40	30,411	30,405	30,405	30,40
Lira sterlina .	2317,200	2317,200	2317,50	2317,200	—	2317,47	2317,750	2317,200	2317,200	2317,20
Lira irlandese	1903,200	1903,200	1905 —	1903,200	—	1903,35	1903,500	1903,200	1903,200	—
Corona danese	169,200	169,200	169,30	169,200	—	169,14	169,080	169,200	169,200	169,20
E.C.U. .	1385 —	1385 —	1386 —	1385 —	—	1385 —	1385 —	1385 —	1385 —	1385 —
Dollaro canadese	1259,800	1259,800	1260 —	1259,800	—	1260,02	1260,250	1259,800	1259,800	1259,80
Yen giapponese .	7,187	7,187	7,18	7,187	—	7,18	7,179	7,187	7,187	7,18
Franco svizzero .	749,100	749,100	750 —	749,100	—	748,92	748,750	749,100	749,100	749,10
Scellino austriaco .	88,370	88,370	88,50	88,370	—	88,36	88,355	88,370	88,370	88,37
Corona norvegese .	214,730	214,730	215 —	214,730	—	214,75	214,780	214,730	214,730	214,73
Corona svedese .	208,780	208,780	208,90	208,780	—	208,82	208,870	208,780	208,780	208,78
FIM	289,320	289,320	289,50	289,320	—	289,36	289,400	289,320	289,320	—
Escudo portoghese .	12,210	12,210	12,22	12,210	—	12,20	12,200	12,210	12,210	12,20
Peseta spagnola .	10,840	10,840	10,86	10,840	—	10,83	10,839	12,840	10,840	10,84

Media dei titoli del 2 aprile 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 .	47,500
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84 .	98 —
» 6% » » 1970-85 .	94,300
» 6% » » 1971-86 .	89,600
» 6% » » 1972-87 .	85,300
» 9% » » 1975-90 .	88,750
» 9% » » 1976-91 .	84,600
» 10% » » 1977-92 .	86,100
» 12% (Beni Esteri 1980) .	87,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	79,300
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	92,900
» » » 1-4-1981/86 16% .	100,300
» » » 1-6-1981/86 16% .	100,400
» » » 1-8-1982/84 19% .	100,325
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	100,300
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,650
» » » » 1- 6-1981/84 .	100,100
» » » » 1- 5-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 6-1982/84 .	100,125
» » » » 1- 7-1982/84 .	100,275
» » » » 1- 8-1982/84 .	100,200
» » » » 1- 9-1982/84 .	100,250
» » » » 1-10-1982/84 .	100,600
» » » » 1-11-1982/84 .	100,350
» » » » 1-12-1982/84 .	100,550
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,300
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,250
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,375
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,575
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,255

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1983/85 .	100,400
» » » » 1- 1-1982/86 .	100,950
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,550
» » » » 1- 5-1982/86 .	100,700
» » » » 1- 6-1982/86 .	100,600
» » » » 1- 7-1982/86 .	100,675
» » » » 1- 8-1982/86 .	100,600
» » » » 1- 9-1982/86 .	100,500
» » » » 1-10-1982/86 .	100,725
» » » » 1-11-1982/86 .	100,500
» » » » 1-12-1982/86 .	100,300
» » » » 1- 7-1983/86 .	99,475
» » » » 1- 8-1983/86 .	99,375
» » » » 1- 1-1983/87 .	100,250
» » » » 1- 2-1983/87 .	100,350
» » » » 1- 3-1983/87 .	100,500
» » » » 1- 4-1983/87 .	100,600
» » » » 1- 5-1983/87 .	100,350
» » » » 1- 6-1983/87 .	100,250
» » » » 1- 7-1983/88 .	100,100
» » » » 1- 8-1983/88 .	100,075
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1984 .	98,575
» » » 18% 1- 1-1985 .	101,650
» » » 17% 1- 5-1985 .	101,500
» » » 17% 1- 7-1985 .	101,900
» » » 17% 1-10-1985 .	102,175
» » Nov. 12% 1-10-1987 .	94,750
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	109,550
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 aprile 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1609,500
Marco germanico .	622,060
Franco francese	202,040
Fiorino olandese	551,750
Franco belga .	30,408
Lira sterlina .	2317,475
Lira irlandese	1903,350
Corona danese	169,140
E.C.U. .	1385 —
Dollaro canadese .	1260,025
Yen giapponese .	7,183
Franco svizzero .	748,925
Scellino austriaco .	88,362
Corona norvegese .	214,755
Corona svedese .	208,825
FIM . . .	289,360
Escudo portoghese .	12,205
Peseta spagnola .	10,839

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina dei vincitori del concorso a centocinquanta posti di notaio

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti la legge 6 agosto 1926, n. 1365 ed i regi decreti 14 novembre 1926, n. 1953 e 22 dicembre 1932, n. 1728;

Visti la legge 22 gennaio 1934, n. 64 ed il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2358;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358;

Visto l'art. 10, prima parte della legge 30 aprile 1976, n. 197, sostituito dall'art. 6, primo comma della legge 10 maggio 1978, n. 177;

Visti il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, con il quale è stato indetto un concorso, per esame, a centocinquanta posti di notaio ed, altresì, i decreti ministeriali 14 maggio 1982, 26 maggio 1982, 23 novembre 1982, 6 dicembre 1982 e 14 marzo 1983, relativi alla nomina della commissione esaminatrice;

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1983, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1983, con il quale è stata approvata la relativa graduatoria ed è stato disposto l'aumento dei posti messi a concorso da centocinquanta a centocinquantanove;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti sono nominati notai nelle residenze rispettivamente per ciascuno indicate, a condizione che adempiano alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza:

1) Pirone Marco: a Trevi - distretti notarili riuniti di Terni, Orvieto e Spoleto;

2) Turco Paolo: ad Iglesias - distretti notarili riuniti di Cagliari e Lanusei;

3) Goveani Roberto: a Torino;

4) Piccoli Paolo: a Trento;

5) Vassalli Maria Natalia: a Grosseto;

6) Zambelli Roberto Rosolino: a Rocca San Casciano - distretti notarili riuniti di Forlì e Rimini;

7) Fusco Giuliano: a Modena;

8) Malatesta Laurini Adele: a Sant'Arcangelo - distretti notarili riuniti di Potenza, Lagonegro e Melfi;

9) Castelli Giulio: a Livorno;

10) Gallo Anna Rita: a Bernareggio - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;

11) Lombardo Sabino: a Varazze - distretto notarile di Savona;

12) Ferrara Egidio: a Gallipoli - distretti notarili riuniti di Lecce e Brindisi;

13) Pocaterra Luigi: a Jesolo - distretto notarile di Venezia;

14) Smeraldi Mauro: a Serramazzoni - distretto notarile di Modena;

15) Piacitelli Giovanni: a Pescasseroli - distretti notarili riuniti di Sulmona e Avezzano;

16) Mallardo Carmine: a Bergamo;

17) Gilardoni Guido: a Poppi - distretto notarile di Arezzo;

18) Capriulo Francesco Raffaele: a Mestre - distretto notarile di Venezia;

19) Perillo Luigi: a Cesano Maderno - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;

20) Russo Francesco Saverio: a Sant'Angelo Lodigiano - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;

21) Ioli Giovanna: a Torino;

22) Franco Marco Valerio: a Bergamo;

23) Varchetta Giovanni: a Reggio Emilia;

24) Molinari Daniele: a San Polo d'Enza - distretto notarile di Reggio Emilia;

25) Lombardi Lucio: ad Isola della Scala - distretto notarile di Verona;

26) Lacchi Francesco: a San Giuliano Milanese - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;

27) Recchi Massimo: a Lari - distretto notarile di Pisa;

28) Marchetti Marco: a Mortara - distretti notarili riuniti di Pavia, Vigevano e Voghera;

29) Ansaldo Edmondo: a Vado Ligure - distretto notarile di Savona;

30) Guastamacchia Domenico: a Rimini - distretti notarili riuniti di Forlì e Rimini;

31) Dell'Antico Giulio: a Livorno;

32) Consolandi Claudia: a Cinisello Balsamo - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;

33) Giuliani Giovanni: a Bologna;

34) Vacirca Giovanni: ad Ispica - distretti notarili riuniti di Ragusa e Modica;

35) Tabacchi Clara: a Torino;

36) Gunnella Vincenzo: a Cinisello Balsamo - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;

37) Speranza Patrizia: a Sogliano al Rubicone - distretti notarili riuniti di Forlì e Rimini;

38) Barmann Francesco: a Ripatransone - distretti notarili riuniti di Ascoli Piceno e Fermo;

39) Lizza Paolo: a Taggia - distretti notarili riuniti di Imperia e San Remo;

40) Troisi Enrico: a Masserano - distretto notarile di Biella;

41) Ghirlanda Massimo: a Biella;

42) Monti Mariarosaria: a Piacenza;

43) Costabile Maria Carmen: a Casina - distretto notarile di Reggio Emilia;

44) Dinolfo Cataldo: a Castelnuovo Berardenga - distretti notarili riuniti di Siena e Montepulciano;

45) Forte Tullio: a Cavarzere - distretto notarile di Venezia;

46) De Meo Carmela: a Casacalenda - distretti notarili riuniti di Campobasso, Isernia e Larino;

47) Caccia Antonio: a Palena - distretto notarile di Chieti;

48) Bagnasco Piero: a Montechiaro d'Asti - distretto notarile di Asti;

49) Chiari Giorgio: a Godiasco - distretti notarili riuniti di Pavia, Vigevano e Voghera;

50) Antonucci Mariateresa: a Falerone - distretti notarili riuniti di Ascoli Piceno e Fermo;

51) Caggiano Ennio: a Santa Vittoria in Matenano - distretti notarili riuniti di Ascoli Piceno e Fermo;

52) Ponzi Giuseppe: a Stanghella - distretto notarile di Padova;

53) Valentino Concetta: a Montanaro - distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo;

54) Rubino Vincenzo: a Mestre - distretto notarile di Venezia;

55) Carbone Roberto: a San Salvatore Monferrato - distretti notarili riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona;

56) Augelli Michele: ad Ariano nel Polesine - distretto notarile di Rovigo;

57) Monteleone Giampiero: a Giffone - distretto notarile di Palmi;

58) Napolitano Massimo: a Mongrando - distretto notarile di Biella;

59) Lallo Giuseppe: a Venaria - distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo;

60) Valeriani Alberto: a Venezia;

61) Ieva Marco: a Novara;

62) Iannaccone Maria Nives: a Delebio - distretto notarile di Sondrio;

63) Ansalone Maria Pia: a Torino;

64) Quaglia Elio: a Venasca - distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo;

65) Idolo Eugenio: a Susa - distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo;

66) Cauchi Patrizia: a Torino;

67) Alabiso Alessandra: a Vercelli - distretti notarili riuniti di Novara e Vercelli;

68) Carbone Alfonso: a Felizzano - distretti notarili riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona;

69) Marciano Ernesto: a Venezia;

70) Fazio Clara: a Caulonia - distretto notarile di Locri;

71) Calogero Luisa: ad Oppido Mamertina - distretto notarile di Palmi;

72) Novara Fabio: a Moretta - distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo;

73) Coppini Riccardo: a Torino;

74) Princivalle Pier Franco: a Mandas - distretti notarili riuniti di Cagliari e Lanusei;
75) Tabacchi Mario: a Venezia;
76) D'Avino Salvatore: a Tronzano Vercellese - distretti notarili riuniti di Novara e Vercelli;
77) Lupo Gabriella: a Menfi - distretto notarile di Sciacca;
78) Francoli Fulvio: a Bene Vagienna - distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo;
79) Cisotto Gianluigi: ad Agliè - distretto notarile di Ivrea;
80) Simoncini Francesco: ad Aviano - distretto notarile di Pordenone;
81) Forni Antonio: a Mazzè - distretto notarile di Ivrea;
82) Marino Mario: a Naro - distretto notarile di Agrigento;
83) Dragonetti Mercurio Paolo: a Vico Canavese - distretto notarile di Ivrea;
84) Russo Maria: a Nuoro - distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania;
85) Angelilli Saverio: a Gorizia;
86) Fiorenza Grazia: a Polizzi Generosa - distretto notarile di Termini Imerese;
87) Anzalone Rosario: a Rivoli - distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo;
88) Veronesi Ugo: a Venezia;
89) De Vitto Concetta: a Verolengo - distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo;
90) Manzella Marina: a Torino;
91) Mazza Antonino: a Dorgali - distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania;
92) Penna Adele: a Brancaleone - distretto notarile di Locri;
93) Dorsa Rosa: a Torino;
94) Carella Antonio: a Polcenigo - distretto notarile di Pordenone;
95) Baiz Cristiana: a Pontebba - distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo;
96) Chiaruttini Paolo: a Livinallongo del Col di Lana - distretto notarile di Belluno;
97) Imparato Francesco: a Moggio Udinese - distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo;
98) Barbarossa Edoardo: a Chieri - distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo;
99) Rinaldi Giovanni: ad Iglesias - distretti notarili riuniti di Cagliari e Lanusei;
100) Filippone Mariaconcetta: a Torino;
101) Scutra Cristina: a Moncalieri - distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo;
102) Polacci Antonio: a Tonco - distretto notarile di Casale Monferrato;
103) D'Abbicco Alberto: a Torino;
104) Gori Antonella: a Torino;
105) Castaldo Luigi: a Seminara - distretto notarile di Palmi;
106) Mambretti Enrico: a Torino;
107) Marciano Sergio: a Licodia Eubea - distretto notarile di Caltagirone;
108) Russo Francesco: a Mogoro - distretto notarile di Oristano;
109) Mastellone Vincenzo: a Lana - distretto notarile di Bolzano;
110) Donetti Gianni: a Rivoli - distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo;
111) Cocchetti Almasio Riccardo: a Torino;
112) Cante Pasquale: a Settimo Torinese - distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo;
113) Pennazzi Catalani Carlo: a Montafia - distretto notarile di Asti;
114) Chiarugi Eliana: a Torino;
115) Grazioso Donato: a Castelnuovo Don Bosco - distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo;
116) Bigi Enrico: a Torino;
117) Ferrero Luca: a Torino;
118) Romagnoli Maurizio: a Frossasco - distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo;
119) Somaroli Monica: a Torino;
120) Simone Andrea: a Torino;
121) Perugini Augusto: a Condove - distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo;
122) Serra Sandro: a Torino;
123) Squizzato Silvano: a Torino;
124) Errico Michele: a Mammola - distretto notarile di Locri;
125) Ruffino Anna: a Valledolmo - distretto notarile di Termini Imerese;
126) Miranda Adele: a Collegno - distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo;
127) Galfano Eugenio: a Santo Stefano Quisquina - distretto notarile di Sciacca;
128) Lupo Anna: a Sutera - distretto notarile di Caltanissetta;
129) Cerini Francesco: a Torino;
130) Codecasa Patrizia: a Torino;
131) Schettino Giovanni: a Collegno - distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo;
132) Castiglia Giuseppe Salvatore: a Lanusei - distretti notarili riuniti di Cagliari e Lanusei;
133) Todeschini Lorenzo: a Torino;
134) De Sarno Maria: a Sinopoli - distretto notarile di Palmi;
135) Trogu Mauro: a Torino;
136) Candiani Carlo: a Torino;
137) Brescancin Licia: a Paluzza - distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo;
138) Barbati Aldo: a Vipiteno - distretto notarile di Bolzano;
139) Amicarelli Patrizia: a Torino;
140) Cassinelli Flaminia: a Torino;
141) Giubilato Anna: ad Ardore - distretto notarile di Locri;
142) Masi Sergio: a Santadi - distretti notarili riuniti di Cagliari e Lanusei;
143) Lunetta Maurizio: a Stilo - distretto notarile di Locri;
144) Iadecola Giacinto: a Jerzu - distretti notarili riuniti di Cagliari e Lanusei;
145) Di Carlo Bruno: a Collegno - distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo;
146) Bergamini Antonella: a Settimo Torinese - distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo;
147) Pongelli Alessandro: ad Orbassano - distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo;
148) Casini Adriano: a Campo Tures - distretto notarile di Bolzano;
149) Ferrante Paola: a Torino;
150) Caccianiga Gino: a Comeglians - distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo;
151) Stellacci Francesco: a Torino;
152) Ibba Franco: ad Isili - distretti notarili riuniti di Cagliari e Lanusei;
153) Sbardella Patrizio: a Pancalieri - distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo;
154) Tuccari Carlo Federico: a Bono - distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania;
155) Viapiana Claudio: a Brusasco Cavagnolo - distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo;
156) Sannoner Rossella: a Bibiana - distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo;
157) Morbidelli Roberto: a Torino;
158) Palermo Nicola: a Torino - di ufficio per incompletezza della dichiarazione di preferenza;
159) Badini Giulia: a Torino.

Il Ministro di grazia e giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1984

PERTINI

MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1984
Registro n. 17 Giustizia, foglio n. 365

(1763)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a quaranta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a quaranta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi, di cui trentadue riservati agli ufficiali A.A.r.s. di complemento in ferma biennale, e otto agli ufficiali di complemento in servizio (che abbiano compiuto il servizio di prima nomina) ed in congedo, ed ai sottufficiali in servizio, in possesso dei requisiti generali, tra i quali:

non aver superato il ventisettesimo anno di età (se ufficiali), o il trentaseiesimo anno (se sottufficiali), salve le maggiorazioni di legge;

essere in possesso, se sottufficiali, di uno dei titoli di studio indicati nel bando di concorso.

Si prescinde dal titolo di studio per i marescialli con due anni di anzianità di grado.

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, direttamente al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00185 Roma.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 alle ore 8, nei giorni 16 e 17 luglio.

Per ulteriori informazioni e per il ritiro della copia integrale del bando, gli interessati potranno rivolgersi allo stato maggiore Aeronautica - 5° Reparto - 3° Ufficio D.A.P. - Viale dell'Università n. 4 - 00185 Roma, oppure al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00185 Roma.

(1867)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avvisi relativi alla pubblicazione di graduatorie di merito di concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di tecnico coadiutore.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 47-48 del 19-26 novembre 1981, parte II - Atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1981, registro n. 45, foglio n. 214, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico coadiutore presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri, indetto con decreto ministeriale 24 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1980, registro n. 47, foglio n. 51, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 45-46 del 5-12 novembre 1981, parte II - Atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1981, registro n. 67, foglio n. 28, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico coadiutore presso l'osservatorio astronomico di Trieste, indetto con decreto ministeriale 24 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1980, registro n. 47, foglio n. 51, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 47-48 del 19-26 novembre 1981, parte II - Atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1981, registro n. 33, foglio n. 310, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore presso l'erbario tropicale di Firenze, indetto con decreto ministeriale 17 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1980, registro n. 50, foglio n. 126, ed è stato dichiarato il vincitore del concorso predetto.

(1629)

Avvisi relativi alla pubblicazione di graduatorie di merito di concorsi riservati, per esami, a posti di bibliotecario di seconda classe, di ragioniere principale e di segretario principale.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 5-6 del 29 gennaio-5 febbraio 1981, parte II - Atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1980, registro n. 111, foglio n. 125, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso riservato, per esami a quattro posti di bibliotecario di seconda classe in prova, indetto con decreto ministeriale 27 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1978, registro n. 28, foglio n. 194, e sono stati dichiarati i vincitori del concorso predetto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 15-16 del 10-17 aprile 1980, parte II - Atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1979, registro n. 99, foglio n. 136, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso riservato, per esami, a quattordici posti di ragioniere principale nelle segreterie universitarie, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1977, registro n. 53, foglio n. 301, e sono stati dichiarati i vincitori del concorso predetto

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 25-26 del 19-26 giugno 1980, parte II - Atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1980, registro n. 46, foglio n. 290, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso riservato, per esami, a tredici posti di segretario principale nelle segreterie universitarie, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1977, registro n. 53, foglio n. 298, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

(1630)

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico per l'ammissione al sesto corso di preparazione con concessione di diciannove borse di studio, per il reclutamento di sedici impiegati civili alla settima qualifica funzionale del Ministero delle finanze (vice-direttori della ex carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del bando di concorso pubblico, per l'ammissione al sesto corso di preparazione, con concessione di diciannove borse di studio per il reclutamento di sedici impiegati civili alla settima qualifica funzionale (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 16 giugno 1983), si da notizia che negli albi delle sedi di Roma, Caserta, Reggio Calabria e Bologna della Scuola superiore della pubblica amministrazione è stata affissa la graduatoria finale di merito dei candidati che hanno partecipato al concorso suddetto.

(1831)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 93 del 3 aprile 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ente autonomo teatro dell'opera di Roma:

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico a diciannove posti a tempo indeterminato nel complesso corale.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico a diciannove posti nel complesso orchestrale.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227